

Collocamento a riposo del personale regionale per raggiunti limiti d'età

ARTICOLO 1

Al testo unico delle leggi sul personale, approvato con legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni.

All'art. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2. Al personale che per effetto del disposto del primo comma debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto l'anzianità contributiva richiesta per ottenere il minimo della pensione, è consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite minimo e comunque non oltre il settantesimo anno di età, sempreché non abbia ottenuto la liquidazione di una pensione diretta a carico dell'INPS o maturato l'anzianità contributiva per ottenerla.

3. L'anzianità contributiva da prendere in considerazione, insieme con quella connessa al servizio effettivo prestato presso la Regione Toscana, al fine di consentire la permanenza in servizio prevista dal comma precedente, deve intendersi comprensiva di tutti i servizi e periodi riscattati nonché di quelli computabili e ricongiungibili per il trattamento di quiescenza risultante da atti formali ovvero da comunicazioni scritte degli enti previdenziali o dell'amministrazione statale di provenienza.

4. Le richieste di permanenza in servizio di cui al secondo comma devono essere prodotte, a pena di decadenza, non oltre l'ultimo giorno dell'ottavo mese precedente quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età".

ARTICOLO 2

(Norma transitoria)

Per il personale che compie il sessantacinquesimo anno di età nel mese di entrata in vigore della presente legge e negli undici mesi successivi, la domanda di permanenza in servizio di cui all'art. 1 deve essere prodotta, e pena di decadenza, non oltre l'ultimo giorno del mese di compimento del sessantacinquesimo anno di età.